



PESCARA GAS S.p.A. CON SOCIO UNICO

VERBALE

L'Amministratore Unico,

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.";

VISTA la deliberazione n. 105/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che ha ridefinito il contenuto e le finalità del principio generale di trasparenza individuando tutte le categorie di documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;

PRESO ATTO delle comunicazioni del Direttore Generale del Comune di Pescara prot. 95411/162715 dell'8 luglio 2013 e 134059/226507 del 3 ottobre 2013 relative a "Trasparenza – Obblighi di pubblicazione", nonché della comunicazione prot. 27408/44678 del 24 febbraio 2014 relativa alla "Trasparenza nelle società partecipate", nella quale si evidenzia che le società che adottano il modello della legge n. 231/2001, possono far confluire il programma della trasparenza nello stesso documento descrittivo del modello,

VISTO il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, redatto in data 31 ottobre 2014 e di seguito riportato nella presente delibera;

RITENUTO che il detto Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 debba confluire nel modello della legge n. 231/2001;

RITENUTO che la responsabilità della pubblicazione degli atti debba essere affidata al dipendente geom. Marco Pierdomenico,

DELIBERA

1°) di dare immediata esecuzione al seguente

Programma Triennale Anticorruzione 2016 - 2018

Indice

1. Premessa
2. I soggetti preposti al contrasto della corruzione
 - 2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione
 - 2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica
 - 2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione
3. Contenuto e finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione
4. Il sistema di gestione del rischio
5. Individuazione delle attività a rischio
6. Azioni intraprese e tempistica
7. Rotazione incarichi
8. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione. Individuazione dei referenti.
9. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
10. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di



- qualunque genere
11. Obblighi di trasparenza
 12. Formazione
 13. Misure di prevenzione a tutela del personale
 14. Monitoraggio sul funzionamento e sull'osservanza del piano
 15. Responsabilità in caso di mancato rispetto del piano
 16. Aggiornamento e adeguamento del piano

ART.1. PREMESSA

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Il provvedimento dà attuazione ai principi dettati dalla Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27.01.1999.

La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Anche la società PESCARA GAS, in applicazione del comma 60 dell'articolo 1 della L. 190/2012 ha deciso di dotarsi di tale piano.

L'Amministratore Unico con delibera del 26 maggio 2016 ha nominato il Responsabile per l'attuazione del piano di prevenzione nella persona del geom. Marco Pierdomenico.

ART.2 I SOGGETTI PREPOSTI AL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Con la legge n.190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri soggetti incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

2.1 L'Autorità nazionale anticorruzione

L'Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

a) esprime pareri facoltativi per le autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

b) esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

c) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti.

2.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);



- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzione

Tutte le amministrazioni e/o gli enti devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti :

- a) proporre all'organo di indirizzo politico il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- b) definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano;
- d) proporre la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) verificare, d'intesa con il Responsabile competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web dell'amministrazione una relazione sui risultati dell'attività svolta e trasmettere la medesima all'organo di indirizzo politico;
- g) riferire, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile lo ritenga opportuno, sull'attività svolta.

ART. 3 CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Il piano di prevenzione della corruzione ha come finalità la prevenzione della corruzione e/o dell'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'ente al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi necessari, per la prevenzione del rischio stesso.

Tutto ciò premesso, il P.T.P.C. 2014 – 2016 del Ministero dell'interno vuole essere un documento di:

- rendicontazione delle attività e delle iniziative messe in atto nel 2013, al fine di sviluppare un approccio omogeneo di analisi e gestione del rischio;
- programmazione delle attività da sviluppare nel triennio, al fine di estendere il processo di analisi e gestione del rischio a tutta l'organizzazione;
- pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione, già identificate nell'ambito del processo di gestione del rischio;
- pianificazione delle azioni da realizzare, nell'arco del triennio, per completare l'implementazione dei processi di *risk management*.

A tal fine, il presente documento, articolato nei nove paragrafi indicati nell'indice, s'incentra sul sistema di gestione del rischio, sulla formazione e sensibilizzazione del personale, sulla gestione del sistema di *whistleblowing* nonché sull'individuazione dei contenuti omogenei per consentire ai Dirigenti il supporto tecnico – informativo necessario.

ART.4 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 Processo e approccio metodologico.

Come noto, il *risk management* è il processo mediante il quale si identificano potenziali eventi rischiosi, di diversa natura, che possono costituire ostacolo per il conseguimento degli obiettivi prefissati da un'organizzazione.

Il suddetto processo tende ad effettuare una stima dei rischi, avvalendosi di specifici indicatori, atti ad evidenziare la probabilità che l'evento possa verificarsi nonché a valutare l'impatto di natura monetaria e non, che il verificarsi dell'evento medesimo può determinare.

L'obiettivo del *risk management*, oltre all'analisi del grado di rischio cui un'organizzazione è esposta, riguarda anche la valutazione del presidio dei rischi nonché l'introduzione di misure volte a prevenire, contenere e contrastare i rischi identificati.

Oltre a quanto sopra, il sistema di *risk management* prende in considerazione anche le seguenti ulteriori due fasi:

- il monitoraggio e l'aggiornamento del sistema medesimo;
- la raccolta e la diffusione delle informazioni e la comunicazione.

In particolare, la raccolta dei dati e delle informazioni risultanti dal processo di valutazione del rischio, unitamente alla loro tempestiva diffusione al personale, favorisce, da un lato, la maggiore consapevolezza del ruolo e delle responsabilità facenti capo ad ognuno e, dall'altro, il miglioramento del processo decisionale.

4.2 La mappatura dei processi: aree di rischio e altre aree di attività.



Com'è noto, nel processo di *risk management*, la conoscenza delle attività e delle procedure degli Uffici costituisce il primo importante punto per procedere ad una mappatura del rischio, che possa risultare la più completa possibile.

A tal proposito, avvalendosi dell'operato dei Referenti, preventivamente formati attraverso momenti di incontro plenari (seminari), nell'anno 2016 ancora in corso, l'odv attiverà la procedura di identificazione degli eventi di rischio.

4.3 L'identificazione degli eventi rischiosi: il catalogo dei rischi a livello centrale e territoriale.

La mappatura degli eventi di rischio consente di rilevare ed esplicitare i diversi eventi rischiosi per ciascun settore e processo nonché eventuali loro interdipendenze: le informazioni acquisite risultano fondamentali per l'individuazione delle relative cause.

A tal fine, si sta procedendo a raggruppare gli eventi rischiosi per categorie, in relazione ai fattori che determinano gli eventi medesimi oppure alle tematiche o per Unità organizzative.

La creazione di categorie si ritiene che possa, tra l'altro, anche facilitare l'identificazione dei rischi e eventuali correlazioni tra loro.

Pertanto, al fine della mappatura degli eventi di rischio si è inteso procedere con:

a) Analisi del contesto

Costituisce la premessa fondamentale per la corretta mappatura del rischio corruzione, attraverso tre diverse dimensioni:

- 1) la dimensione oggettiva, con la puntuale descrizione delle varie fasi in cui si sviluppano i procedimenti operativi di ciascun Ufficio;
- 2) la dimensione soggettiva, con l'individuazione dei soggetti che, all'interno dell'ufficio, gestiscono i processi ed esercitano le funzioni di controllo;
- 3) la dimensione culturale, volta a misurare la cultura etica, organizzativa nonché l'approccio alla gestione del rischio di corruzione.

b) L'identificazione degli eventi di rischio.

Consente di individuare le diverse tipologie di eventi rischiosi, attraverso:

- 1) un censimento degli eventi rischiosi, tramite l'analisi dell'esperienza passata, interviste, check list di processi operativi;
- 2) una classificazione degli eventi rischiosi, con la riconduzione dei rischi omogenei tra loro in specifiche macrocategorie;
- 3) una mappatura delle condizioni e dei fattori, che agevolano o frenano il rischio di corruzione.

4.4 L'analisi e la ponderazione degli eventi rischiosi: modalità di valutazione ed obiettivi

Per l'anno 2016, sarà avviato il processo di valutazione degli eventi di rischio, per il quale si è scelto, in fase 1, di utilizzare gli indici del Piano Nazionale Anticorruzione.

In fase 2, si procederà a migliorare e personalizzare il sistema di valutazione, anche alla luce delle considerazioni che emergeranno dal lavoro dei dipendenti nell'applicazione degli indici del Piano Nazionale Anticorruzione.

Si prevede che questo processo di valutazione possa concludersi entro la fine del 2016 / primo trimestre 2017.

4.5 Il trattamento del rischio

4.5.1 Identificazione delle misure anticorruzione e priorità di trattamento.

In funzione dei risultati che perverranno dalla individuazione e valutazione dei rischi e dei relativi presidi, si procederà, sempre nel 2016, a dare avvio alla identificazione, progettazione e implementazione delle misure necessarie per presidiare i rischi identificati

4.5.2 Le misure obbligatorie: tempistica di attuazione.

a) Il Codice di comportamento.

Sulla base di quanto disposto dal modello 231 verranno avviate, già nell'anno 2016, le prime fasi per la conoscenza del codice di comportamento della società PESCARA GAS.

Il Codice etico si fonda, come noto, più che su specifiche prescrizioni comportamentali su valori etici generali, facendo affidamento sulle capacità degli individui di esercitare un proprio giudizio morale. Pertanto, non contiene specifiche norme comportamentali ma indica al personale un quadro generale dei valori etici di riferimento.

b) Altre misure obbligatorie

Si prevede, nell'anno 2017, l'avvio della pianificazione ed attuazione, compatibilmente con la possibilità di realizzazione, delle altre misure di prevenzione obbligatorie previste dalla legge, come indicate e specificate nel Piano Nazionale Anticorruzione, già richiamate nel paragrafo 2.2, fase 2, lett. b), con l'obiettivo di portarle a regime entro il 2018.

Particolare attenzione verrà prestata per i settori preposti alle attività contrattuali, al fine di individuare e porre in essere ulteriori presidi, a decorrere dall'anno 2016, riguardanti anche la composizione delle commissioni di gara per l'affidamento di pubblici appalti e forniture di beni e servizi.

Tali presidi consistono in:



- *black list* che, a differenza delle *white list* contenenti imprese non soggette a rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, sono liste di imprese ritenute inammissibili alle procedure di evidenza pubblica. Tale strumento è atto ad evitare la partecipazione alle pubbliche gare di imprese "non etiche";
- patti di integrità, che costituiscono un documento che deve essere sottoscritto dai partecipanti alle gare di appalto, al fine di garantire la leale concorrenza e le pari opportunità nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto, una volta stipulato, a seguito di aggiudicazione. L'eventuale violazione dei patti sottoscritti comporta, per l'impresa, la possibilità di applicazione di specifiche sanzioni, oltre, ovviamente, all'estromissione dalla gara.

ART.5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.

Per la redazione del presente piano necessita in primis verificare la concreta esposizione degli uffici al rischio di corruzione. Una tale verifica deve essere necessariamente effettuata con il riferimento al contesto in cui l'Ente pubblico opera. Necessita, quindi, analizzare le caratteristiche del territorio, delle attività economiche nello stesso presenti. Occorre inoltre condurre un'analisi sulla struttura organizzativa dell'Ente: a titolo esemplificativo numero di addetti, servizi erogati dalla struttura.

Dopo di ciò necessita analizzare la tipologia dei provvedimenti che sono maggiormente collegati ad interessi economici e, quindi al rischio di corruzione.

Con riferimento agli stessi si ritengono attività a più alto rischio di corruzione le seguenti:

A) Funzioni di Affari Generali

1. affidamenti incarichi e consulenze: = rischio alto
2. scelta del contraente per servizi e forniture con particolare attenzione agli affidamenti in economia _ rischio alto;
3. transazioni, accordi ed arbitrati = rischio medio.
4. affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. = rischio alto.

C) Funzioni riguardanti la gestione dei LL.PP. :

1. lavori eseguiti in somma urgenza, transazioni, accordi bonari ed arbitrati, approvazione di varianti in corso d'opera di lavori, contabilità finali = rischio alto;
2. affidamenti diretti ex art. 56 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. = rischio alto
3. scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 D. L.gs. 163/06 = rischio medio

D) Funzioni riguardanti le assunzioni, progressioni di carriera del personale

= rischio alto.

ART. 6 – AZIONI INTRAPRESE E TEMPISTICA DI ATTUAZIONE PER QUELLE PROGRAMMATE.

Nel prevedere di portare a completamento l'intero processo nell'anno 2018, si riassume, di seguito, le attività già svolte e quelle da svolgere, secondo una tempistica di massima.

6.1 Attività espletata nell'anno 2016.

- 1) Creazione, sul sito Intranet dell'PESCARA GAS, della voce del Responsabile della prevenzione della corruzione, composta da singole cartelle, costantemente implementate, contenenti la normativa di settore, le delibere e la documentazione in PESCARA GAS, sia le risultanze di seminari, articoli di stampa;
- 2) completare l'attività di mappatura degli eventi rischiosi;
- 3) Svolgimento di corsi di formazione.

6.2 Attività programmata per l'anno 2017.

Si prevede di:

- 1) iniziare la valutazione degli eventi di rischio e dei relativi presidi da parte dei responsabili;
- 2) iniziare a individuare e comunicare le informazioni rilevanti per l'assunzione di responsabilità da parte del personale dell'PESCARA GAS

6.3 Attività programmata per l'anno 2018.

Si prevede di:

- 1) completare la valutazione degli eventi di rischio e dei relativi presidi da parte dei DIPENDENTI
- 2) dare avvio all'attività di identificazione, progettazione ed implementazione delle misure di presidio dei rischi della corruzione;
- 3) dare avvio all'attività di controllo e monitoraggio;
- 4) portare a regime il processo di integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione nonché di quello di misurazione e valutazione della performance.

ART. 7 - ROTAZIONE INCARICHI.

La finalità della rotazione è quella di evitare che, a causa del decorso del tempo, possano consolidarsi situazioni di privilegio tra il personale addetto alle aree a più alto rischio di corruzione e gli utenti.

A tal fine, secondo quanto dispone l'art. 1 – comma 10 della legge 190/2012, il responsabile della



prevenzione della corruzione provvede a verificare, d'intesa con L'AMMINISTRATORE, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione.

Per il perseguimento di una tale finalità provvede, sempre d'intesa con L'AMMINISTRATORE, ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

ART. 8 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI.

Ai sensi della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, PESCARA GAS designa un Responsabile di settore referente per la prevenzione della corruzione.

Il referente è tenuto:

- a) a dare immediata informazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della conoscenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel presente atto;
- b) ad applicare puntualmente i principi del piano e vigilare sulla corretta e puntuale applicazione dei principi di cui al presente piano da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria struttura; a fornire ogni tempestiva informazione e/o relazione richiesta dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c) ad adempiere tempestivamente agli obblighi informativi;
- d) a proporre eventuali azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente piano.

Le informazioni di cui alla precedente lettera c) debbono essere fornite non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso d'urgenza espressamente indicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

In quest'ultimo caso l'informazione deve essere resa immediatamente.

ART. 9 - MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.

Il referente individuato ai sensi del precedente punto deve effettuare il monitoraggio delle attività svolte negli uffici ai quali sono preposti. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del vigente regolamento comunale.

ART. 10 - MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA PESCARA GAS E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.

Nell'ambito degli obblighi informativi di cui al precedente punto 7, il Responsabile che si trovi in eventuali relazioni di parentela o affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che stipulano con PESCARA GAS contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere è tenuto a dare immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui i rapporti attengano alla gestione di rapporti contrattuali di natura continuativa, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a dare immediata informazione all'Amministratore che potrà adottare gli eventuali mutamenti organizzativi ritenuti necessari. Qualora le relazioni di parentela o affinità su esposte siano riferibili ad un responsabile di procedimento, il responsabile provvederà alla sua sostituzione o avocherà a sé il procedimento.

ART. 11 OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dei documenti, dei dati e delle informazioni individuate dal D. Lgs 14.03.2013 n.33.

Con successivo provvedimento si procederà all'integrazione del presente Piano con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D. Lgs .33/2013, verranno definite le modalità per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

ART. 12- FORMAZIONE.

Il personale dovrà essere adeguatamente selezionato e formato.

Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività formative: per i responsabili apicali e relativi addetti: la legge anticorruzione, il Codice di Comportamento, il Codice di Comportamento integrativo;

Nel corso degli anni 2016 e 2017 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità



eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, del Piano Triennale Trasparenza e del codice di comportamento integrativo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Trattandosi di un'attività formativa richiesta ex lege, il *budget* destinato annualmente alla formazione non dovrà soggiacere ai limiti di cui all'art. 6. comma 13 del D.L. 78/2010 (a titolo esemplificativo: deliberazione Corte dei Conti Emilia Romagna n. 276/2013).

La finalità è quella di creare una base omogenea di conoscenze, **conditio sine qua non** per consentire la rotazione del personale, senza creare pregiudizio all'attività amministrativa, di diffondere valori etici con insegnamento "di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati".

In tal modo le decisioni possono essere assunte con "cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente.

Art.13 MISURE DI PREVENZIONE A TUTTO IL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare al Responsabile della prevenzione, di aver ricevuto avviso ex art. 369 c.p.p ovvero ex art.416 c.p.p e ss o di avvio di procedimento disciplinare per le figure delittuose disciplinate dal Titolo II Capo I e II c.p., nonché dagli artt. 416 e 416 bis c.p e per tutti i reati corruttivi – associativi in generale.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate anche per fatti precedenti all'adozione del presente Piano.

Il termine "corruzione", infatti, deve essere interpretato estensivamente. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1: "[...] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia integralmente alla disciplina codicistica penale e alla normativa vigente, anche per gli aspetti disciplinari.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

Il dipendente deve comunicare per iscritto al Responsabile del Servizio di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione del dipendente decide il Responsabile del Servizio di appartenenza, il quale ne dà riscontro al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il quale cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione dal medesimo adottate. Il Responsabile del Servizio di appartenenza deve rispondere per iscritto e, qualora ravvisi circostanze che possano pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa, deve sollevare il dipendente dall'incarico ed avocare a sé ogni adempimento afferente il



procedimento. In caso contrario dovrà motivare le ragioni che consentano l'espletamento dell'attività da parte del dipendente.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni. L'eventuale adozione di misure sanzionatorie a danno del dipendente segnalante al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso segnalante o dalle RSU presenti all'interno dell'Ente.

ART. 14 - MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL PIANO.

La verifica del funzionamento e dell'osservanza del piano prevista viene assicurata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con le seguenti attività:

- 1) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- 2) redazione di una relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet di PESCARA GAS unitamente alla relazione annuale dell'ODV;
- 4) presentazione di proposte di modifica o di adeguamento del piano.

Art.15 RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PIANO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, è responsabile ai sensi 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 14, della L. 190/2012. Per i Responsabili dei settori il piano costituisce espressa direttiva ed il mancato rispetto dello stesso potrà costituire motivo di revoca dall'incarico. In ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di rilevanza penale, la violazione delle misure previste dal piano, da parte dei dipendenti di PESCARA GAS, costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. 190/2012.

ART. 16 - AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO

Il presente piano ha validità triennale e potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale, da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:

- 1) delle indicazioni eventualmente fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ;
- 2) delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
- 3) delle indicazioni fornite dai Responsabili di settore, in quanto referenti ai fini dell'attuazione del presente piano;
- 4) delle indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le risultanze dell'attività di monitoraggio.

Pescara, 22 marzo 2016

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
(l'Organismo di Vigilanza)

2°) di affidare la responsabilità per l'attuazione del Piano di Prevenzione al dipendente geom. Marco Pierdomenico.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Dott. Tullio Tonelli -

Pescara, 26 maggio 2016